

Lo Statuto del CAI Milano (1980/1981)

STATUTO DEL CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MILANO

approvato dalle Assemblee Straordinarie dei Soci 15/10/ 1980, 19/6/1981, 26/3/2001, 31/3/2003, 31/3/2004 e 29/03/07

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 – È costituita con sede in Milano, un'Associazione denominata «Club Alpino Italiano - Sezione di Milano» e sigla «C.A.I. - Sezione di Milano». Essa ha durata illimitata.

Art. 2 – L'Associazione è una sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.) ed uniforma il proprio statuto allo Statuto ed al Regolamento generale del C.A.I. I membri dell'Associazione sono di diritto soci del C.A.I. La bandiera dell'Associazione è la bandiera tricolore nazionale; lo stendardo è da un lato tricolore a bande verticali, attraversato dal motto Excelsior, e dall'altro reca su un campo bianco nel lo stemma del C.A.I. e nell'angolo a sinistra in alto lo stemma della città di Milano e la scritta Sezione di Milano. La bandiera e lo stendardo dell'Associazione potranno intervenire a cerimonie e manifestazioni soltanto in seguito ad una deliberazione del Consiglio Direttivo o del Presidente.

TITOLO II - SCOPI

Art. 3 – L'Associazione, informata ai principi ed alle norme del volontariato, ha lo scopo di promuovere nell'ambito della Regione Lombardia l'alpinismo, la conoscenza e lo studio della montagna, al fine della promozione e dello sviluppo del turismo alpinistico.

Art. 4 – L'Associazione persegue tale scopo mediante:

- l'attrezzatura ricettiva della montagna, realizzata con opere proprie (Rifugi, Capanne, Bivacchi fissi, Sentieri, ecc.) stipulando accordi con terzi (affiliazioni e alberghi, istituzione di stazioni, ecc.) e l'attrezzatura turistico-alpinistica della montagna;
- la frequentazione della montagna sia direttamente mediante la organizzazione per i soci di attendamenti, accantonamenti, gite sociali, raduni, celebrazioni, sia indirettamente con la propaganda e le pubblicazioni di cui al successivo capoverso;
- la conoscenza della montagna incoraggiando studi, ricerche, esplorazioni in ogni campo, tanto scientifico che pratico; pubblicando, d'accordo con il C.A.I., monografie alpinistiche e sciistiche, guide itinerarie, manuali, notiziari informativi, ecc.; curando l'istituzione di una biblioteca specializzata, di una cartoteca, di una fototeca e di una cineteca;
- la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale ed artistico della montagna e le iniziative a ciò inerenti;
- la preparazione tecnica degli alpinisti, istituendo e diffondendo scuole d'alpini-smo;
- l'educazione alpinistica, l'informazione sulla sicurezza in montagna, la propaganda e la difesa degli ideali alpinistici con adunanze, letture, conferenze, spettacoli, mostre ed altre iniziative atte a diffondere la conoscenza e la passione per la montagna, in particolare modo nei confronti dei giovani;
- ogni altra attività che a giudizio del Consiglio Direttivo corrisponda alle finalità del Club Alpino Italiano, oltre ad eventuali opere filantropiche o di valorizzazione economica a favore delle popolazioni delle regioni montane, eventualmente anche in collaborazione con altri enti, finalizzate al perseguimento degli scopi di cui all'art. 3.

Art. 5 – L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale.

TITOLO III - SOCI

Art. 6 – I soci dell'Associazione sono benemeriti, ordinari (vitalizi od annuali), famigliari e giovani, secondo quanto stabilisce l'art. II. 1, comma 1 dello Statuto del C.A.I. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 7 – Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda, su apposito modulo fornito dall'Associazione, al Consiglio Direttivo, controfirmata da due soci presentatori, iscritti all'Associazione da almeno un anno; per i minori, la domanda deve essere firmata da chi esercita su di essi la potestà; nella domanda devono essere indicati i requisiti richiesti per l'appartenenza alle rispettive categorie di soci. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione, con giudizio insindacabile. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo. Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento, le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata. Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo statuto dell'Associazione, lo statuto e il regolamento generale del C.A.I., nonché ogni delibera dei relativi organi; riconosce altresì che la sua partecipazione a gite o altre manifestazioni organizzate dall'Associazione o dal C.A.I. non comporta alcuna responsabilità dell'una o dell'altro per quanto nel corso di esse possa accadere.

Art. 8 – I soci sono tenuti a versare all'Associazione la quota di iscrizione (comprensiva del costo della tessera) e la quota annuale, nella misura che verrà stabilita anno per anno per le rispettive categorie dall'Assemblea entro il 30 giugno di ciascun anno a valere per l'anno successivo; il versamento della quota annuale deve essere effettuato entro il 31 marzo.

Art. 9 – I diritti dei soci sono quelli stabiliti nell'art. II. 4 dello Statuto e nell'art. II. IV. 1 del Regolamento generale del C.A.I.; in particolare il socio ha diritto di consultare i materiali bibliografici in sede, di usufruire dei servizi organizzati dall'Associazione e di ricevere le eventuali pubblicazioni edite da questa, il tutto alle condizioni stabilite dall'Associazione medesima. Il socio riceve dall'Associazione la tessera di riconoscimento o il diploma secondo quanto previsto dall'art. II. III. 1 comma 2 del Regolamento generale del C.A.I.

Art. 10 – La qualità di socio si perde per morte (o per estinzione, trattandosi di ente), per dimissioni, per morosità, per radiazione, così come previsto nell'art. II.5 dello Statuto e nell'art. II. V. 1 del Regolamento generale del C.A.I.

Art. 11 – L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il socio che entro il 31 marzo non abbia provveduto al pagamento della quota associativa è automaticamente sospeso nei diritti a lui spettanti in relazione alla sua qualità di socio dell'Associazione. Il socio che alla fine del 1° semestre risultasse ancora moroso potrà, previo avvertimento scritto, essere cancellato dall'elenco dei soci con deliberazione del Consiglio Direttivo. Tale cancellazione non esonera però il socio moroso dall'obbligo di versare la quota per l'anno in corso e l'Associazione conserva il diritto di esigere la quota annuale relativa restando a carico del socio la maggiore spesa conseguente. La riammissione dei soci esclusi per morosità potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo; in ogni caso essa sarà subordinata al pagamento delle annualità insolute.

Art. 12 – Il passaggio di un socio ad altre Sezioni si può effettuare ai sensi dell'art. II. II. 2 comma 7 del Regolamento generale del C.A.I.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito informativo dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno; nei casi più gravi (indegnità, atti riconosciuti lesivi del prestigio o degli interessi dell'Associazione o del C.A.I. ovvero gravi inosservanze dei relativi statuti e regolamenti) il Consiglio Direttivo può deliberarne la radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 11 ed al presente articolo, il socio può presentare ricorso ai sensi del Regolamento disciplinare del C.A.I.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 – Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- i Delegati.

Art. 15 - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che a soci iscritti all'Associazione da almeno 24 mesi.

Capo 1° - Assemblea

Art. 16 – L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri, i Revisori dei Conti e i Delegati;
- delibera annualmente sul programma dell'Associazione, sulla quota associativa, sulla relazione del Presidente e sui bilanci consuntivo e preventivo;
- delibera sull'alienazione, l'acquisto o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;

- delibera su ogni altra questione che venga inserita nell'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o su proposta sottoscritta da almeno cinquanta soci aventi diritto al voto, da presentarsi al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre per la successiva Assemblea ordinaria.

Art. 17 - L'Assemblea in seduta ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il termine perentorio del 31 Marzo, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, la determinazione della quota associativa annuale e per la elezione alle cariche sociali; può essere inoltre convocata in seduta straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L'Assemblea in seduta straordinaria deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci o il Collegio dei revisori dei conti; se il Consiglio Direttivo non vi provveda entro trenta giorni dalla richiesta, potrà direttamente provvedervi il Collegio dei revisori dei conti. La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea e nello stesso termine pubblicato sull'organo ufficiale dell'Associazione e diramato ai soci di cui all'art. II. IV. 1 lett. b del Regolamento generale del C.A.I. qualora non abbiano diritto al ricevimento della detta pubblicazione; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, ed il giorno il luogo e l'ora della convocazione. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la segreteria dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea.

Art. 18 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, esclusi i soci aggregati che siano soci ordinari di altre Sezioni; i soci minori di anni diciotto non hanno diritto al voto. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci, esclusi i consiglieri; ogni socio non può portare più di una delega. I componenti del Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci, né in genere su questioni attinenti alla loro responsabilità. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione - che potrà tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima - l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 19 - L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere accertare il diritto d'intervento all'Assemblea.

Art. 20 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili ovvero modifiche statutarie debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti;
- la deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta.

Art. 21 - L'assemblea dei soci determina la data e le modalità delle elezioni. Provvede alla nomina del comitato Elettorale composto da cinque membri che potranno essere proposti dal Consiglio Direttivo. Il compito di tale Comitato sarà quello di curare tutto lo svolgimento delle elezioni, rimanendo in carica dal giorno della nomina fino alla chiusura degli scrutini e alla proclamazione degli eletti. Per l'elezione alle cariche sociali l'Assemblea nomina pure tre scrutatori. I nominativi dei candidati alle cariche sociali dovranno essere depositati presso il Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle elezioni; i relativi elenchi dovranno essere sottoscritti da almeno trenta soci ordinari. Durante le votazioni è vietata nella sala delle votazioni qualsiasi forma di propaganda. La votazione avverrà per cariche separate ed il Consiglio Direttivo dovrà predisporre le schede elettorali per tutte le liste presentate nel tempo previsto. A parità di voti risulterà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione e, a parità di anzianità d'iscrizione, il più anziano di età. Non sono eleggibili alle cariche sociali coloro che rivestono incarichi retribuiti presso la Sezione, o che comunque ne dipendono, ed i soci di età inferiore agli anni diciotto.

Art. 22 - Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine e le modifiche dello Statuto non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del C.A.I., a norma rispettivamente degli artt. I, 5 comma 3 e IV. I. 2 dello Statuto del C.A.I.

Capo 2° - Consiglio Direttivo

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; esso si compone del Presidente, del Vice Presidente e di diciotto Consiglieri, tutti eletti dall'Assemblea. I soci delle Sottosezioni nel Consiglio Direttivo non possono essere in numero superiore a sei. Il Consiglio Direttivo elegge annualmente nel suo seno un Segretario e un Tesoriere.

Art. 24 - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo la competenza dell'Assemblea ex art. 16 del presente statuto ed in genere salvo le limitazioni contenute nel presente statuto o nello statuto e regolamento generale del C.A.I. In particolare, ferma restando la predetta generale competenza, il Consiglio:

- redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e delibera sulla relazione del Presidente;
- convoca l'Assemblea;
- propone all'Assemblea il programma annuale di attività dell'Associazione nonché la determinazione della quota associativa annuale;

- prende le decisioni necessario per attuare le deliberazioni assembleari;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- autorizza il Presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti l'Associazione, determinandone comunque i poteri;
- delibera sulle domande d'associazione di nuovi soci;
- propone incaricati o + allo svolgimento di determinate attività sociali, determinandone i limiti di spesa ed effettuando le relative assegnazioni di fondi;
- delibera la costituzione e lo scioglimento delle Sottosezioni e Gruppi.

Qualora il Consiglio Direttivo debba deliberare su argomenti particolarmente inerenti a una Sottosezione, deve preventivamente sentirne il Reggente, convocandolo a tal fine in apposita riunione.

Il Consiglio potrà delegare determinati poteri al Presidente, al Vicepresidente, ad un Comitato di Presidenza nominato annualmente tra i suoi membri e per il cui funzionamento si applicheranno le norme di cui all'articolo 25. Sono membri di diritto del Comitato di Presidenza il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Presidente della Commissione Rifugi, un Consigliere scelto tra i rappresentanti le Commissioni ed i Gruppi.

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi, su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente. Il Consigliere, che senza giustificato motivo sia assente a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Capo 3° - Presidente e Vice Presidente

Art. 26 - Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale. Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli a ratifica di quest'organo nella sua prima riunione successiva.

Art. 27 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento.

Capo 4° - Segretario

Art. 28 - Il Segretario sotto la direzione del Presidente compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, che sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario medesimo, previa approvazione da parte del Consiglio nella seduta successiva; dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Capo 5° - Tesoriere

Art. 29 - Il Tesoriere sotto la direzione del Presidente e in collaborazione con il Segretario dà attuazione alle delibere di spesa, previa approvazione del Consiglio; sovrintende all'amministrazione contabile e di tesoreria dell'Associazione.

Capo 6° - Revisori dei Conti

Art. 30 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno un Presidente.

Art. 31 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo. I revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Capo 7° - Delegati

Art. 32 - I Delegati rappresentano l'Associazione all'Assemblea dei delegati del C.A.I. (AD) e all'Assemblea dei delegati regionale (ADR). Non vi è incompatibilità tra la carica di Presidente, Vice Presidente, Consigliere o Revisore dei Conti e la carica di Delegato.

Art. 33 - Prima di ogni Assemblea dei delegati del CAI e di ogni Assemblea dei delegati regionale, il Presidente deve convocare una riunione del Consiglio Direttivo, allargata a tutti i Delegati, per discutere gli argomenti iscritti nei relativi ordini del giorno.

Capo 8° - Durata delle cariche sociali

Art. 34 – La durata in carica del Presidente, del Vice-Presidente e dei Consiglieri è di un triennio. Ogni anno scadono i sei Consiglieri di nomina più remota, in modo che il Consiglio Direttivo si rinnovi per un terzo dei componenti ogni anno. In caso di nomina simultanea dell'intero Consiglio Direttivo, alla fine del primo e del secondo anno del triennio verranno sorteggiati i sei Consiglieri che devono scadere.

Art. 35 – Il Presidente, il Vice-Presidente e i Consiglieri possono essere rieletti alla stessa carica o altra carica sociale una sola volta; possono essere successivamente rieletti soltanto se sia trascorso un intervallo di almeno un anno. Qualora il numero dei membri del Consiglio Direttivo si riduca per qualsiasi ragione a meno di dieci, si dovrà convocare entro un mese l'Assemblea dei soci per procedere all'elezione dell'intero Consiglio Direttivo. Qualora uno degli eletti alle cariche sociali rassegni le proprie dimissioni o lasci comunque vacante il posto nel corso dell'anno, la prima successiva Assemblea provvederà alle elezioni per surrogarlo. Il nuovo eletto assume l'anzianità di carica di colui che sostituisce, ma sarà ugualmente rieleggibile per il triennio immediatamente successivo, nonostante l'anno di intervallo che gravasse su detta anzianità.

Art. 36 – I Revisori dei conti ed i Delegati durano in carica un anno e sono rieleggibili.

TITOLO V - PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCI

Art. 37 -Il patrimonio sociale è costituito da tutte le attività (somme liquido, beni mo-bili ed immobili, crediti) di proprietà dell'Associazione e che ad essa pervengano da parte di chiunque per il raggiungimento dei suoi scopi. Esso comprende per il territorio della Regione Lombardia i seguenti rifugi:

a) in Comune di Valfurva:

- Rifugio Gianni Casati N.C.E.U. Foglio 42 Numeri 7 e 9
- Rifugio V° Alpini N.C.E.U. Foglio 12 Numeri 2 e 4
- Rifugio Luigi Pizzini N.C.E.U. Foglio 43 Numero 16
- Rifugio Cesare Branca N.C.E.U. Foglio 67 Numero 13

b) in Comune di Chiesa in Valmalenco:

- Rifugi Amerigo e Maria Gerli e Augusto Porro N.C.E.U. Foglio 20 Numeri 10 e 14

c) in Comune di Lanzada:

- Rifugio Roberto Bignami N.C.E.U. Foglio 5 Numero 25

d) in Comune di Val Masino:

- Rifugio Luigi Gianetti N.C.E.U. Foglio 1 Numeri 2 e 3
- Rifugio Francesco Allievi N.C.E.U. Foglio 2 Numero 10
- Rifugio Cesare Ponti N.C.E.U. Foglio 25 Numero 2

e) in Comune di Novale Mezzola:

- Rifugio Luigi Brasca N.C.E.U. Foglio 7 Numero 27

f) in Comune di Abbadia Lariana:

- Rifugio Carlo Porta N.C.E.U. Partita 76 Foglio 5 Numeri 2468 e 2715

g) in Comune di Mandello Lario:

- Rifugio Rosalba N.C.E.U. Partita 121 Foglio 14 Numero 1686

i) in Comune di Pasturo:

- Rifugio Luigi Brioschi N.C.E.U. Partita 29 Foglio 7 Numero 627.

Art. 38 - Le entrate sociali ordinarie sono costituite: — dalle quote d'iscrizione; — dalle quote annuali, detratta la parte spettante al C.A.I.

Art. 39 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 40 – I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. In caso di scioglimento dell'Associazione, ed esaurita la fase di liquidazione a norma degli artt. 30 C.C., 11/21 disp. Att. C.C. e VI. I. 9 del Regolamento Generale del C.A.I., l'intero suo patrimonio verrà devoluto secondo quanto stabilito nel detto art. ed, in difetto, ad altre associazioni aventi scopi analoghi a quelli del Club Alpino Italiano o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i Soci.

TITOLO VI - SOTTOSEZIONI E GRUPPI

Art. 41 - L'Associazione può costituire una o più Sottosezioni, su richiesta di almeno cinquanta soci maggiorenni. Può costituire nel proprio seno Gruppi organizzati di soci - su richiesta di almeno venticinque soci maggiorenni – che intendano sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell'Associazione, o comunque un'attività compatibile con i fini dell'Associazione stessa. La costituzione delle Sottosezioni e dei Gruppi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve anche ratificare i regolamenti; la costituzione delle Sottosezioni deve essere altresì approvata dal Comitato Direttivo regionale del C.A.I.

Art. 42 - Le Sottosezioni avranno un proprio Regolamento redatto con l'osservanza delle norme dello statuto e del regolamento generale del C.A.I. e del presente statuto.

Art. 43 - Le sottosezioni sono dirette e amministrate da un Consiglio Direttivo presieduto da un Reggente, nominato dall'Assemblea dei soci della Sottosezione. Per il loro coordinamento con l'Associazione le Sottosezioni dipendono dal Presidente della Commissione delle Sottosezioni, nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Entro venti giorni dalla nomina i nomi dei componenti Il Consiglio Direttivo della Sottosezione dovranno essere comunicati per ratifica al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 44 - Le convocazioni, lo svolgimento delle Assemblee dei soci, delle adunanze del Consiglio Direttivo delle Sottosezioni e di quelle di eventuali Commissioni nominate in seno alla Sottosezione, come pure l'amministrazione del proprio patrimonio, sono disciplinate dal regolamento interno della Sottosezione.

Art. 45 - I Soci annuali delle Sottosezioni pagano all'Associazione una quota il cui ammontare verrà stabilito dall'Assemblea dei soci dell'Associazione proposta dal Consiglio Direttivo della stessa, dopo aver sentito il parere dei Reggenti le Sottosezioni. Nella determinazione della quota si terrà conto di quella stabilita per i soci dell'Associazione, diminuita di un'aliquota destinata a contribuire alle spese della Sottosezione. Ai soci della Sottosezione spetta, nel corso delle Assemblee Sezionali, il medesimo diritto di voto dei soci dell'Associazione.

Art. 46 - Le Sottosezioni, una volta costituite, sono dotate di soggettività distinta da quella dell'Associazione e conseguentemente di autonomia patrimoniale. Per le obbligazioni assunte dalla Sottosezione risponde nei confronti sia dell'Associazione, sia dei soci e dei terzi, la Sottosezione con il suo patrimonio e delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della Sottosezione.

Art. 47 - La Sottosezione potrà essere sciolta per deliberazione della Assemblea dei propri soci o per deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Con la deliberazione di scioglimento sono nominati uno o più liquidatori; la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio regionale dei revisori del conti del C.A.I. ad avvenuto esaurimento della liquidazione il residuo patrimonio della Sottosezione sarà preso in consegna ed amministrato per due anni dall'Associazione nell'eventualità di una possibile ricostituzione della Sottosezione; decorso tale periodo le attività residue saranno incamerate nel patrimonio dell'Associazione.

Art. 48 - Quando i soci di una Sottosezione, per due anni consecutivi, si riducono al di sotto del numero minimo di cinquanta, la Sottosezione deve intendersi automaticamente sciolta. In tal caso, e salvi pur sempre i ricorsi di cui all'art. 46, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, accertata la sussistenza del detto presupposto, provvede alla nomina del o dei liquidatori; anche in tal caso trova applicazione Il secondo comma dell'art. 46.

Art. 49 -1 Gruppi di soci costituiti nell'ambito dell'Associazione non hanno distinta soggettività, ma solo autonomia contabile nei limiti dei fondi messi a loro disposizione dal Consiglio Direttivo, ove lo ritenga, e comunque anche da terzi, salvo in ogni caso l'obbligo di rendiconto. I Gruppi possono essere sciolti in qualunque momento dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.

TITOLO VII - CONTROVERSIE

Art. 50 - Le controversie relative alla vita dell'Associazione che dovessero insorgere fra soci, o fra soci ed organi dell'Associazione, o fra Sottosezioni e l'Associazione, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione da effettuarsi dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione di motivato ricorso allo stesso. Organi competenti ad esperire il tentativo sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie fra soci;
- il Collegio regionale dei probiviri del C.A.I. per le controversie fra soci ed organi dell'Associazione o tra Sottosezioni e l'Associazione.

Art. 51 - Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengano in violazione del presente statuto o dello statuto e regolamento generale del C.A.I., è data possibilità di ricorso, a norma del Regolamento disciplinare del C.A.I.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONE FINALE

Art. 52 - Per tutto quanto non previsto si applicano le vigenti disposizioni di legge sul volontariato, lo Statuto e il Regolamento Generale del C.A.I.

TITOLO IX - NORMA TRANSITORIA

Art. 53 - Tutti i riferimenti del presente Statuto allo Statuto, al Regolamento generale del C.A.I. e al Regolamento disciplinare fanno riferimento ai testi in vigore al 31 marzo 2007.